



incostituzionalità, in parte anche conseguenti agli aspetti di illegittimità che sono propri della legge n. 249 del 31 luglio 1997 e delle altre leggi alle quali fa esplicito od implicito riferimento il provvedimento impugnato.

L'oggetto del provvedimento, il piano, definito di assegnazione delle frequenze, in realtà è una semplice enunciazione dei criteri e dei dati tecnici che dovranno essere seguiti per l'individuazione delle radiofrequenze utilizzabili in sede di rilascio delle concessioni per attribuirle alle reti nazionali televisive ed alle televisioni locali, secondo i criteri che verranno stabiliti dall'apposito regolamento.

È opportuno rilevare subito l'intempestività di questo c.d. piano che, qualora venisse attuato, comporterebbe oneri pesantissimi per le televisioni, ma soprattutto per i cittadini che si vedrebbero costretti ad apportare modifiche, in molti casi assai onerose, agli impianti di ricezione televisivi. È difficile la precisa quantificazione di questi oneri, ma complessivamente si tratta sicuramente di oltre diecimila miliardi.

Se tutto questo servisse a sistemare il sistema televisivo per il prossimo ventennio, si potrebbero anche giustificare i relativi sacrifici, poiché peraltro, nel volgere di pochi anni, dalla sua attuazione (ma forse anche prima) si dovrà buttare tutto alle ortiche, vecchi e nuovi impianti, neppure gli attuali televisori potranno servire con l'avvento del digitale, la sua attuazione è ingiustificabile.

Non solo perché ingiustamente penalizzante le televisioni associate, ma anche gli

nella ragionevole previsione del rivoluzionario avvento del digitale e prima ancora di questo, della prevedibile approvazione dei mutamenti nella struttura del sistema prospettati dal d.d.l. 1138 attualmente all'esame del Senato.

Andava prospettata l'inadeguatezza dei termini per i singoli adempimenti, termini in molti casi di impossibile osservanza; quanto a quello per l'approvazione del piano, a cagione della loro ristrettezza, era prevedibile e si è avverata, una insufficiente elaborazione e l'impossibilità di una verifica, sia pure a campione, sul terreno, che potrà riservare assai spiacevoli sorprese.

L'Autorità doveva e deve farsi carico di prospettare pericoli ed inconvenienti (tanto più quando sono prevedibili, oltretutto denunciati dagli operatori) suggerendo anche gli opportuni rimedi; quanto alla pretesa inderogabilità dei termini di attuazione del piano, affermata negli incontri con le Associazioni, basterà ricordare che da anni, la legge ha fissato termini che sono poi stati prorogati, in considerazione appunto del fatto che non era possibile un loro incruento rispetto.

In questo quadro, la pretesa dell'Autorità di risolvere nel volgere di pochissimi mesi (il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità è stato approvato il 16 giugno 1998!), ciò che non era stato possibile in sette anni, è irragionevole e quindi incostituzionale.

Non aver svolto una, sia pur sommaria, valutazione dei costi e della prospettiva di una soppressione degli impianti modificandi in attuazione del piano, conseguente all'avvento del digitale, è un fatto inaccettabile.

Uno dei molti aspetti censurabili del provvedimento che si impugna e delle relative prescrizioni della legge, è dato dal fatto che si è tenuto conto solo delle radiofrequenze delle bande I, III, IV e V, ma si è dimenticato quelle satellitari, la possibilità di interconnettere queste con quelle via cavo, ecc.; tutte possibilità che debbono essere considerate e disciplinate se si vuole realizzare un corretto e realistico sistema delle radiodiffusioni.

Si tratta di omissioni che inficiano legge e provvedimento: perché l'Autorità non può trascurare le possibilità di realizzare il più ampio pluralismo, evitando che soggetti interessati possano essere esclusi dall'esercizio del diritto di cui all'art. 21 della Costituzione; ed altri possano esercitarlo con pluralità di mezzi tecnici (come le radiofrequenze che vengono indebitamente sottratte alle televisioni).

locali) omissioni che giustificano, di per sé, l'annullamento del provvedimento

Il diritto di radiodiffusione del resto ha profonda analogia con quello della stampa, ma oggi ha sicuramente una maggiore rilevanza di quello, la Corte costituzionale, del resto, ha assunto proprio questo soggettivo diritto quale presupposto per la dichiarazione di illegittimità della riserva allo Stato delle radiodiffusioni; nelle successive sentenze poi la Corte costituzionale ha precisato che l'art. 41 (neppure menzionato nella sent. 202/76), cioè la libertà di iniziativa economica, deve pur

quelle che, per la loro natura e caratteristica (propagazione terrestre in vista ottica), sono naturalmente destinate alle trasmissioni in ambiti delimitati, comunemente detti. locale, possano essere negate alle televisioni locali per destinarle alle reti nazionali viola l'art. 21 della Costituzione.

## MOTIVO 2

### VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 DELLA COSTITUZIONE. ILLEGITTIMITÀ

La previsione di 11 reti nazionali mentre alle televisioni locali si vorrebbe lasciare solo lo spazio che occuperebbero sei reti nazionali viola il principio di eguaglianza; anche a prescindere dal fatto che le radiofrequenze pianificate per le loro

Azzerando i siti e la canalizzazione preesistente azzerava l'avviamento di impresa facendo perdere alle emittenti la presintonizzazione con essa il legame con il pubblico.

#### MOTIVO 4

VIOLAZIONE DELL'ART. 34 DELLA LEGGE 223/90. MANCATA VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IN ATTIVITÀ VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1 DELLA LEGGE 422/93, E DELL'ART. 1, COMMA 13 DELLA LEGGE 650/96 E DELL'ART. 1, COMMA 7 DELLA LEGGE 122/98.

La legge n. 223 del 1990, all'art. 34, stabilisce che gli impianti censiti in base alla legge n. 10 del 1985, costituiscono elementi per la definizione del piano di assegnazione.

Questa norma non è stata presa in considerazione dall'Autorità come non è stato tenuto alcun conto che tutte le successive leggi sono indirizzate a favorire un processo di razionalizzazione e compatibilizzazione degli impianti esistenti (legge 422/93, legge 650/96, legge 122/98). mentre non hanno mai ipotizzato una radicale mutazione dei siti e degli impianti in attività.

Inoltre il Piano pone nel nulla tutti gli atti di acquisizione di impianti e/o rami di azienda e/o aziende operanti ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 422/93, dell'art. 1, comma 13 della legge 650/96 e dell'art. 1, comma 7 della legge 122/98. Non tenendo in alcun conto tali acquisizioni li rende economicamente e tecnicamente inutili.

#### MOTIVO 5

IRRAGIONEVOLE SOPPRESSIONE DI SITI, MANCATA MOTIVAZIONE DELLE ESCLUSIONI E DELLE SCELTE

La soppressione di molti siti ingenera gravi perplessità in ordine alla pratica funzionalità del c.d. piano: dubbi alimentati anche dal fatto che non viene fornita alcuna valida motivazione in proposito.

Una spiegazione era particolarmente necessaria anche per le gravi difficoltà che provoca sia alle televisioni che agli utenti che, dovendo modificare gli impianti di ricezione, dovranno sostenere notevoli spese.

Prevedendosi sia nuovi siti che caratteristiche di irradiazione diverse da quelle in atto, anche per i siti nei quali già operano gli impianti di trasmissione, si renderà necessaria una generale trasformazione di tutti gli impianti con oneri di miliardi per le televisioni e per gli attuali utenti che dovranno pur essi modificare gli impianti di ricezione.

#### MOTIVO 6

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL ART. 2, COMMA 6 DELLA LEGGE 249/97**

L atto impugnato è illegittimo per violazione e/o falsa applicazione dell art. 2, comma 6 della legge 249/97 sotto due diversi aspetti e precisamente :

a) il piano stabilisce esclusivamente i siti ove potranno essere ubicati gli impianti ma non stabilisce allo stesso tempo i canali di ogni singolo impianto (come



Mentre il piano prevede ben undici reti nazionali nulla dice circa il numero dei programmi locali; infatti non può essere ritenuta tale la previsione di riservare i canali che sono stati previsti per sei reti nazionali.

Il fatto stesso che sono stati presi in considerazione solo gli impianti che consentono di realizzare 17 reti nazionali rivela che i pianificatori non si sono affatto preoccupati di tenere conto delle esigenze dell'emittenza locale considerandola come residuale di una pianificazione volta al soddisfacimento delle esigenze delle reti nazionali, quando invece avrebbero dovuto, quantomeno soddisfare prioritariamente le esigenze di trasmissioni locali.

Così, mentre si è determinato ed assicurato in numero di 11 reti nazionali, non viene affatto specificato, nè sono ricavabili elementi per determinarlo, il numero delle televisioni locali (in totale e per ogni bacino) per le quali sia possibile operare convenientemente; insomma chi è stato legittimato costituzionalmente, essendogli riconosciuto, dalla Costituzione, un diritto soggettivo (per  
consit t

(soT

Questa arbitraria ripartizione è inammissibile ed illegittima in quanto lo Stato non le può assegnare in concessione, non avendone la disponibilità (le radiofrequenze sono una risorsa naturale della quale lo Stato può, anzi deve, regolamentare

## VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL ART. 2, COMMA 6 LETTERA E) DELLA LEGGE 249/97

Il provvedimento impugnato viola l art. 2, comma 6, lettera E) della legge 249/97 (che prevede la riserva in favore dell emittenza televisiva in ambito locale di cui terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza) sotto due aspetti :

a) perché la riserva a favore dell emittenza locale è stata operata sul numero dei canali disponibili al netto di quelli riservati alle trasmissioni digitali, mentre al contrario doveva essere operata sul totale dei canali disponibili (e quindi anche con riferimento ai cinque canali riservati alle trasmissioni digitali) ;

b) perché la citata riserva a favore dell emittenza locale non è stata operata relativamente ai canali A e B che, ai sensi del punto 5 della deliberazione 68/98 dell Autorità, sono stati assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico e quindi alla RAI.

### MOTIVO 12

#### OMESSA PREVISIONE DEI TRASFERIMENTI DEL SEGNALE AGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE

Nessuna indicazione fornisce il provvedimento impugnato per ciò che concerne le radiofrequenze utilizzabili per il necessario trasferimento del segnale, dagli studi della televisione ai siti nei quali sono installati gli impianti e le antenne di irradiazione (della programmazione), cioè dei c.d. ponti radio.

Senza questi ponti per i quali era necessario anche prevedere le radiofrequenze da utilizzare, il piano non potrà mai funzionare.

La mancata previsione, il difetto totale di motivazione è, di per sé, motivo decisivo per imporre l annullamento del provvedimento impugnato.

### MOTIVO 13

#### ARBITRARIA SCELTA DEI CANALI 9, 12, 66, 67 e 68 (ATTRIBUITI CON L ATTO DI CONCESSIONE) PER LA RADIODIFFUSIONE DIGITALE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento impugnato ha scelto, per la radiodiffusione digitale, più canali di

quanto previsto dalla legge n. 249/97, canali 9 e 12 nella banda VHF ed i canali 66, 67 e 68 della banda UHF, ma non ha fornito alcuna motivazione giustificante tale scelta, così ponendo in essere un ulteriore vizio che ne inficia la validità.

#### MOTIVO 14

MANCATA TRASPARENZA. VIOLAZIONE DELLA LEGGE n. 241 DEL 1990 E DEI PRINCIPI REGOLANTI IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Le Associazioni sono venute a conoscenza di indirizzi adottati dall'Autorità e di alcuni svolgimenti, del procedimento, dalla stampa, prima che ne fossero ufficialmente informate.

Non sembra che tale comportamento potesse essere tenuto tanto più che ha reso difficile la prospettazione di utili osservazioni e suggerimenti che avrebbero potuto contribuire ad evitare errori che invece sono stati commessi.